

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 03-12-2013

OGGETTO: IMU 2013 - Determinazione.

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

RUSSO Lorenzo	P	CARRILLO Francesco	P
MARUOTTI Maria Anna	P	CARRILLO Leonardo	P
CRISTIANO Vito Nicola	P	MARCHESE Giuseppe G.	P
IUSPA Filomena Maria	P	CUTOLO Giuseppina	P
PALAZZO Antonio	A	DI VITO Rocco	P
DONOFRIO Nicola	P	INCARNATO Amedeo	A
CONTILLO Gaetano	A		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. IORIO PAOLA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: -----

La seduta è Pubblica.

L'Assessore al bilancio illustra la sottoriportata proposta di deliberazione:

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. 1), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64): *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno*

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Vista la circolare ministeriale n. 3/DF del 18.05.2012, contenente chiarimenti sull'applicazione dell'IMU, secondo cui: “la norma prevede che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 novembre 2013, come stabilito dall'art. 8, comma 1 del decreto legge 31.08.2013n.102;

Vista l'esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell'anno 2012, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;

Visto l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 novembre 2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1: **nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale ... il versamento della prima rata IMU è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Dlgs n 267/2000

Interviene Marchese: per quanto riguarda l'IMU ho fatto interrogazione in data 18/06/2013, alla quale non è stata data risposta che ribadisco “come mai è stata prevista l'aliquota del 10,60 per i fabbricati agricoli D/10 che sono oggettivamente esenti”;

Replica il Sindaco che fa fornire i chiarimenti al consulente in materia tributaria dell'Ente, Dott. A. Chinno “non ci sono state azioni di accertamento da parte del Comune di Sant'Agata di Puglia nei confronti di proprietari di fabbricati agricoli D/10 – sostiene che solo nel caso in cui il Comune accerti, con una verifica presso l'Agenzia del Territorio, la sussistenza dei requisiti è dovuto il pagamento dell'Imposta (proposta di emendamento in caso di mancato possesso dei requisiti di cui al Dlgs 557, art. 9 comma 3 bis, a seguito di richiesta di verifica all'Agenzia del Territorio);

Il Consigliere Marchese propone che i fabbricati agricoli D/10 posseduti da imprenditori agricoli siano esenti dal pagamento dell'IMU;

Il Sindaco propone di eliminare dalla tabella la voce Fabbricati Agricoli D/10;

FAVOREVOLI – UNANIMITA'

Interviene Cutolo: dall'emendamento di cui il C.C. ha dovuto far ricorso emerge palesemente la contraddittorietà dell'aliquota prevista per la categoria D/10 nella tabella proposta che ha potuto, e può indurre, in errore il contribuente che potrebbe aver pagato l'aliquota massima del 10,60 pur essendone esente;

Il Sindaco replica: respingo in toto questa osservazione in quanto capziosa ed offensiva;

Interviene Marchese: vorrei chiedere al Sindaco se dagli studi fatti si conosce quante siano le unità immobiliari destinate ad abitazione principale. Siamo contrari in quanto siamo a conoscenza che le abitazioni principali nel paese sono davvero poche;

Il Sindaco replica che comunque le seconde case sono sempre state soggette ad un'aliquota maggiore;
CON n. 7 voti favorevoli, astenuti 0, contrari 3 (Cutolo – Marchese – Di Vito) su 10 consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, confermando le stesse aliquote previste per l'anno 2012, come riportato nell'allegata tabella "A";
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi i successivi e conseguenti adempimenti;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

Con n. 7 voti favorevoli, astenuti 0, contrari 3 (Cutolo – Marchese – Di Vito) su 10 consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e termini di legge;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORIO PAOLA

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to **TORNISIELLO MARIA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio
F.to **TORNISIELLO MARIA**

Prot. n. **9750**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2013 ai sensi dell'art.134 comma 1° D.Leg.vo 267/2000

S. Agata di Puglia li 11-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA

S.Agata di Puglia li 11-12-2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva il 11-12-2013

(S) Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4° D.L. 267/2000).

() Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO